

Audizione presso la X commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica

DDL A.S. 2085
*Legge annuale per il mercato
e la concorrenza.*

Roma, 18 novembre 2015



CORIPET: la missione

- ▶ Di recente costituzione associa, in forma paritetica, produttori di acque minerali e riciclatori di PET con omologa all' uso nell'industria alimentare;
- ▶ **Coripet** ha un ruolo complementare e di facilitazione al consumatore rispetto alla raccolta pubblica;
- ▶ La **Mission** del consorzio: ottimizzazione e valorizzazione del ciclo di vita dei contenitori in PET per liquidi alimentari, creando una filiera chiusa;
- ▶ Le modalità con cui raggiungere l'obiettivo sono:
 - Un servizio selettivo di raccolta degli imballaggi su superficie privata,
 - Una organizzazione logistica che consente l'avvio diretto a riciclo, con operazioni certificate in ogni fase del processo (catena di custodia).



Proposte AGCM di modifica TUA

ESTRATTO da: BOLLETTINO AGCM 18 N. 27 DEL 7 LUGLIO 2014 AS1137 -
PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2014/2015

Procedura di autorizzazione dei sistemi autonomi.

Obiettivo Proposta:

Garantire pari condizioni di accesso ed esercizio dell'attività ai sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi che non sono organizzati in forma consortile (c.d. sistemi di raccolta autonomi)

- **Modificare** l'articolo 221, commi 3, lett. a) e 5, d.lgs. n. 152/2006, **al fine di:**
- *affidare le procedure di autorizzazione dei sistemi di raccolta autonomi (non organizzati in consorzi) a soggetti caratterizzati da terzietà e, dunque, escludere il coinvolgimento del CONAI*



Proposte AGCM di modifica TUA

- prevedere che gli **obiettivi minimi di riciclo** possano essere soddisfatti dai sistemi di raccolta autonomi anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori **non aderenti a quel sistema**;
- **escludere** che i sistemi autonomi debbano soddisfare **l'obbligo di copertura nazionale**, atteso che ciò richiede la disponibilità di capillari reti di raccolta potenzialmente sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze, traducendosi in costi di ingresso nel mercato non giustificati da obiettivi di tutela ambientale



Atto Senato 2085

Audizione Pres. AGCM (28 ottobre 2015)

.....Come noto, la normativa attualmente vigente prevede che i produttori che intendano costituire un sistema autonomo di gestione dei rifiuti debbano presentare un'istanza al Ministero dell'Ambiente, richiedendo il riconoscimento del progetto relativo al sistema di gestione sulla base di idonea documentazione. Il TUA attribuisce attualmente al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un ruolo consultivo nella procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi, in quanto soggetto cui fanno capo specifiche funzioni pubblicitarie, preposto a verificare che gli operatori raggiungano gli obiettivi di recupero e riciclo previsti dalla normativa europea e a promuovere, e dunque finanziare (tramite il contributo ambientale CONAI) la raccolta differenziata.



Atto Senato 2085

Audizione Pres. AGCM (segue)

La modifica normativa proposta nel disegno di legge assume rilievo in particolare nella parte in cui dà seguito alle indicazioni dell'Autorità, tese a spogliare il CONAI di un duplice ruolo: da un lato, consultivo nelle procedure di autorizzazione dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggi, dall'altro economico, in quanto soggetto attivo nel mercato. Tale previsione va accolta con favore, in quanto il legislatore ha inteso introdurre, in coerenza con le osservazioni formulate dall'Autorità nell'ultima segnalazione per la legge annuale sulla concorrenza, disposizioni che limitano il ruolo di CONAI nella procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi, attribuendo tale ruolo consultivo all'ISPRA, che è un organo indipendente e privo di conflitto di interessi.



ATTO SENATO 2085

Da DDL CONCORRENZA, Articolo 37:

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo periodo, **le parole**: «*permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)*» **sono soppresse**;
 - b) dopo il terzo periodo **è inserito** il seguente: «*L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio*



ATTO SENATO 2085 (segue)

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

- 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Commento art.37 (di modifica di art.221 TUA)

IL TESTO ORIGINARIO DELL'ART.221 IN VIGORE FINO AL 12 2 2008 PREVEDEVA:

- a) La non debenza del CAC Conai a seguito del riconoscimento provvisorio del sistema autonomo (art.221, comma 5) per garantire le risorse necessarie per implementare il sistema autonomo nella fase sperimentale;
- b) La restituzione (con interessi) del CAC non versato al CONAI nel periodo di autorizzazione provvisoria in caso di mancato riconoscimento definitivo o di revoca dell' autorizzazione.

Si trattava quindi di una formulazione equilibrata che salvaguardava l'interesse di tutti i soggetti. Con il DLGS 4/2008 si è introdotto un elemento (tutt'ora in vigore) di stortura del sistema rompendo l'equilibrio esistente tra esigenze di concorrenza (sistemi autonomi) e salvaguardia del circuito istituzionale/sussidiario Conai.

CON L'ART 37 DEL DDL 2085 NON SI È ALTRO CHE RIPRISTINATO L'EQUILIBRIO ORIGINARIO



Le altre modifiche proposte


Il DLGS 4 del 2008 ha introdotto un'altra modifica al testo originario del TUA, criticata dalla stessa AGCM, cioè il termine **«propri imballaggi»**, riferito alla sfera di attività dei sistemi autonomi. Condividendo le proposte dell'Autorità Antitrust, sono state presentate sullo stesso testo della Camera dei Deputati altre modifiche, poi stralciate, riguardanti l'art. 221 comma 3 TUA :

- Eliminazione dell'obbligo di valenza nazionale dei sistemi autonomi.
(Ritenuto uno spreco di risorse dalla stessa AGCM)
- Eliminazione del termine esclusivo di gestione dei «propri imballaggi» da parte dei sistemi autonomi, con possibilità di raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero anche con imballaggi di qualità equivalenti.
(Proposta ugualmente avanzata da AGCM)




Dati riciclo PET 2014 in Europa

(in % su immesso al consumo)




I numeri del PET in Italia



■ Quantità riciclate ◆ Performance di riciclo

I numeri del PET in Italia



I due sistemi di raccolta



I due layout mostrano i due sistemi di Raccolta: Differenziata e Selettiva con i differenti percorsi ed i relativi passaggi versus riciclo



In sintesi

Le azioni che Coripet intende promuovere, sono volte a far uscire i sistemi indipendenti da una sorta di **“economia bloccata”**, per offrire occasioni di nuovo sviluppo all’industria del riciclo in linea con i nuovi obiettivi europei.

Le tendenze della politica europea convergono verso ***obiettivi di riciclo più elevati*** rispetto al passato, per la plastica



In sintesi

Come si potranno raggiungere in Italia tali obiettivi, dipenderà da come la politica industriale e ambientale sapranno sostenerli.

Sono necessari:

- una ***modifica quadro legislativo*** (a partire dalle proposte attualmente all'esame del Parlamento, ma non tralasciando l'eliminazione dei «***propri***») che consenta ai sistemi indipendenti di operare ***alle stesse condizioni del sistema Conai***, senza i vincoli discriminatori che oggi ne frenano lo sviluppo, ovvero ***cominciando*** l'operazione di liberalizzazione del mercato;
- il ***divieto di conferire*** in discarica i rifiuti plastici, preferendo, extrema ratio, la valorizzazione energetica;(TVZ e/o CSS)
- ***realizzare un percorso*** che si basi ***sull'efficacia e l'efficienza del riciclo***: la raccolta cresce, ma il riciclo (specie per alcune plastiche come il PET) non altrettanto, per cui rafforzare la qualità del riciclo con differenti modalità di raccolta selettiva.



In sintesi

- I punti precedentemente esposti sono ***indirettamente sostenuti dalla UE***. Va sottolineato che non è realisticamente perseguibile un risultato così elevato come ipotizzato da UE **-45% di riciclo al 2020 e 60% al 2025 con possibile sorpresa al 2030** - se non avvicinando la catena della raccolta a quella del riciclo, specie per le qualità richieste dai mercati vecchi e nuovi, nello specifico il PET in catena custodita per alimenti;
- Una politica industriale impegnata a valorizzare l'equazione: ***più ambiente vs minori costi***, garantendo risparmi di costi alle attività connesse con il riciclo dei materiali (*logica del carbon footprint e dell'efficienza energetica*);
- Introdurre programmi per la responsabilità estesa del produttore, incoraggiando e incentivando le filiere chiuse;



- **CONSORZIO VOLONTARIO CORIPET**

- Via S.Vittore, 7

- 20123 Milano

- info@cori

